

*Il committente non può esigere gli attestati sulla formazione del lavoratore autonomo*

# Dalla Commissione per gli interpelli le risposte a sette nuovi quesiti

di **Mario Gallo**, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

A distanza di circa cinque mesi la Commissione per gli interpelli in materia sicurezza, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prevista dall'art. 12, D.Lgs. n. 81/2008, è tornata lo scorso 2 maggio 2013 a pronunciarsi nuovamente su ben sette quesiti presentati dai Consigli nazionali di diversi ordini professionali e da alcune associazioni di categoria; i temi sono molto variegati e riguardano diversi profili applicativi del D.Lgs. n. 81/2008, tra i quali spiccano, in particolare, quelli inerenti alla disciplina del Titolo IV sui cantieri temporanei e mobili (interpelli n. 2, 3 e 7). Di particolare interesse è anche la risposta unica contenuta nell'interpello n. 1/2013 ad alcuni quesiti proposti da FEDERCASSE e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, circa l'applicazione del regime del controllo sanitario agli stagisti e gli allievi minorenni. Dopo un avvio timido, pertanto, questo importante strumento comincia decisamente a prendere piede anche perché, occorre ricordare, gli orientamenti espressi dalla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

## QUESITI - CANTIERE - CONTROLLO SANITARIO DEI MINORI - VDR

### **Visita medica preventiva per stagisti e allievi minorenni**

Con l'interpello 2 maggio 2013, n. 1, la Commissione ha fornito un'unica risposta a una serie di quesiti presentati da FEDERCASSE (Federazione italiana delle banche di credito cooperativo) e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro in materia di controllo sanitario degli studenti minorenni partecipanti agli *stage* formativi; più precisamente, FEDERCASSE ha chiesto di sapere se una banca che impegni in *stage* o tirocini formativi soggetti minori sia tenuta a sottoporre gli stessi alla visita medica preventiva ai sensi

dell'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008.

Invece, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha presentato due istanze d'interpello; nella prima ha chiesto di sapere se, per quanto riguarda gli allievi minorenni, equiparati ai lavoratori dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), D.Lgs. n. 81/2008, in quanto seguono corsi di formazione professionale nei quali sono utilizzati laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, sia applicabile la disciplina protettiva dell'art. 8, legge n. 977/1967.

Occorre ricordare che l'art. 9, legge

n. 977/1967, ha stabilito che gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che sia riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa alla quale saranno adibiti; questa idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche che devono essere effettuate almeno una volta l'anno e i minori risultati idonei a un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Nella seconda, viceversa, il Consiglio nazionale ha chiesto un parere circa l'assoggettabilità alla visita preventiva prevista dal D.Lgs. n.

## Riquadro 1

## Le nozioni di stagista e di allievo equiparati al lavoratore dall'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008

- **Stagista** - soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- **Allievo** - degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali è fatto uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

81/2008, per quanto riguarda gli stagisti minorenni.

Con una risposta unica la Commissione ha preliminarmente osservato che lo *stage*, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda (regolata da un'apposita convenzione) non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratici direttamente in azienda.

Si tratta, pertanto, di ipotesi (sia quello dell'allievo che dello stagista) in cui non è configurato un rapporto di lavoro; per questo motivo, quindi, secondo la Commissione è necessario operare una distinzione tra la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008 e quella speciale della legge n. 977/1967. Infatti, qualora l'allievo o lo stagista sia equiparabile al lavoratore secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 1), lo stesso dovrà essere sottoposto al

controllo sanitario da parte del medico competente e, quindi, anche alla visita preventiva prevista dall'art. 41 solo nei casi in cui è espressamente prevista dalla vigente normativa (per esempio, agenti cancerogeni e mutageni, rumore e vibrazioni oltre una certa soglia, agenti biologici ecc.). Occorre osservare che, però, il controllo sanitario in questi casi è obbligatorio sempre che l'allievo o lo stagista nelle proprie attività sia effettivamente esposto ad alcuni rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, secondo quanto ha previsto il D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, la Commissione ha concluso che *«l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della legge 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenne" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente»*; tuttavia, occorre fare attenzione anche al cosiddetto svolgimento di

fatto delle mansioni in quanto molto spesso gli *stage* aziendali sono utilizzati per mascherare veri e propri rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094, c.c., e in questi casi il regime protettivo della legge n. 977/1967 e le relative sanzioni hanno trovato comunque applicazione<sup>[1]</sup>.

### I requisiti professionali del CSP e del CSE

Con l'interpello n. 2/2013 la Commissione ha fornito una risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per quanto riguarda la documentazione che il coordinatore, per la progettazione o l'esecuzione dei lavori, deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lettera a), b) e c), D.Lgs. n. 81/2008; si tratta della documentazione rilasciata da parte dei datori di lavoro o dei committenti attestante l'esperienza professionale nel settore delle costruzioni da uno a tre anni a seconda del titolo di studio posseduto, che deve essere accompagnata dalla frequenza ai corsi di formazione previsti dai commi 2 e seguenti, art. 98.

In merito erano sorti diversi dubbi sulle attività svolte "attestabili" e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell'istanza ha proposto un elenco (si veda il riquadro 2) che la Commissione ha ritenuto coerente con le finalità della disciplina contenuta nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, pur se lo stesso non è esaustivo, sottolineando che il principio generale è quello in base al quale *«Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008»*.

[1] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, La sicurezza per i lavori atipici, Il Sole 24 Ore, Milano.

## La redazione del PSC nei lavori in emergenza

Sempre in tema di appalti in edilizia la Federutility (Federazione delle imprese energetiche e idriche) ha chiesto alla Commissione un parere circa l'art. 100, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, che ha esonerato dalla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) in caso di lavori da eseguire immediatamente per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio, nonché, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 106/2009, anche per «*garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione*».

In merito la Federutility, nel riassumere la prassi operativa attualmente applicata (redazione di specifiche procedure di lavoro, richiesta del piano operativo di sicurezza alle imprese esecutrici ecc.) ha sottolineato che si tratta di attività di pronto intervento di vario tipo (ricerca e individuazione del guasto, apertura e/o sezionamento del tratto guasto, alimentazione di emergenza, accesso e scavo, riparazione ecc.) gestiti dalle cosiddette aziende *multiutility* (aziende di servizi pubblici locali che

operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei servizi funerari) e finalizzati a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione.

Con l'interpello n. 3/2013, la Commissione ha ritenuto valida questa prassi generale confermando che, nel caso dell'esecuzione di lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, per esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, di energia elettrica, di gas o alla funzionalità delle reti informatiche) la redazione del PSC è facoltativa sempre che sussista il requisito dell'emergenza nell'erogazione o, comunque, siano finalizzati ad assicurare «*la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l'insorgere di un'emergenza*», fermo restando il rispetto degli altri obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

## Idoneità dei lavoratori autonomi nei lavori edili

Anche l'interpello n. 7/2013 ha riguardato ancora le attività edili; infatti, l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) ha posto un quesito sulla spinosa questione della verifica del possesso dei re-

quisiti d'idoneità tecnico-professionale da parte dei lavoratori autonomi (art. 2222, c.c.); l'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, nell'elencare la documentazione minima che gli stessi devono esibire al committente, ha previsto anche gli «*attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo*» [punto 2, lettera d)].

Proprio quest'ultima previsione è stata interpretata in vario modo e una parte (minoritaria) della dottrina ha sostenuto in passato la tesi dell'obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria del lavoratore autonomo nel caso specifico dei cantieri temporanei e mobili; invece, proprio per queste ragioni il legislatore, in sede correttiva con il D.Lgs. n. 106/2009, ne aveva confermato la facoltatività, come per altro è possibile ricavare direttamente dall'art. 21, D.Lgs. n. 81/2008, che ha riconosciuto l'obbligatorietà solo nei casi previsti da norme speciali come, per esempio, nel caso dell'art. 2, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 177/2011, per le attività nei luoghi confinati o sospetti d'inquinamento in caso di appalto, subappalto e lavoro autonomo e in materia di formazione e di abilitazione all'utilizzo di partico-

### Riquadro 2

## Elenco non esaustivo delle attività attestabili ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

lari attrezzature di lavoro (per esempio, trattori), l'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

Pertanto, nel richiamare anche l'accordo integrativo Stato-Regioni 25 luglio 2012, che ha previsto espressamente la facoltatività della formazione dei lavoratori autonomi, la Commissione ha affermato che un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione prevista dall'Allegato XVII da parte dello stesso «*ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestati inerenti alla propria formazione e all'idoneità sanitaria*».

Naturalmente, ha osservato ancora la Commissione, nulla vieta al committente di chiedere al lavoratore autonomo anche la documentazione inerente alla formazione e all'idoneità sanitaria atteso il carattere minimale di questo allegato.

### Servizi igienico-assistenziali

Ancora il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione sulla corretta interpretazione dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1, Allegato IV, in materia di servizi igienico-assistenziali nei luoghi di lavoro.

In particolare, occorre osservare che il punto 1.13.1.1, Allegato IV, ha stabilito che nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso portatile quanto per lavarsi; invece, il punto 1.13.3.1 ha previsto che i lavoratori devono disporre, in prossimità dei propri posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi

con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Queste previsioni, concepite per i luoghi di lavoro topograficamente fissi, da sempre hanno generato notevoli difficoltà interpretative e contenziosi con gli organi di vigilanza per quanto riguarda le attività mobili come, per esempio, quelle di trasporto o di lavori di manutenzione.

Pertanto, con l'interpello n. 4/2013 la Commissione ha fornito il proprio parere in merito; infatti, ha sottolineato che, nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, «*si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche*».

Quindi, secondo questa interpretazione le prescrizioni dell'Allegato IV sono relative agli ambienti di lavoro come definiti dall'art. 62, ossia i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro, a esclusione dei mezzi di trasporto dei pescherecci, dei cantieri temporanei e mobili e degli altri casi previsti dallo stesso articolo.

È necessario osservare che per i cantieri edili occorre fare riferimento all'Allegato XIII al D.Lgs. n. 81/2008.

### Indelegabilità dell'obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato

L'interpello n. 5/2013 ha riguardato, invece, un quesito posto dalla Federazione italiana metalmeccanica

circa la delegabilità, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato; la Commissione, che, occorre ricordare, già in passato si era espressa su altri profili di questo obbligo<sup>[2]</sup>, ha dato parere negativo sulla base dell'art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, che tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro ha previsto, appunto, anche quelli della valutazione dei rischi e della redazione del relativo DVR.

Infatti, ha sottolineato la Commissione, la valutazione da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio ed è, quindi, indelegabile «*anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia*».

### Attività di "stuntmen" e di addetto agli effetti speciali

Infine, occorre osservare che la Commissione si è espressa, con l'interpello n. 6/2013, anche su un quesito posto dall'APT (Associazione produttori televisivi) circa l'applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 81/2008, alle attività di *stuntmen* e agli addetti agli effetti speciali che spesso sono molto pericolose.

Nell'istanza sono indicate anche alcune specifiche soluzioni organizzative adottate sulle quali, però, la Commissione ovviamente non si è espressa in quanto esulano dal requisito di generalità che i quesiti devono avere; viceversa, ha sottolineato che anche le attività delle aziende di produzione cineaudiovisiva sono pienamente attratte dalla disciplina del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, la Commissione ha fatto rilevare che qualora queste attività comprendano una serie di

[2] Si veda l'interpello n. 5/2012 con il quale la Commissione ha fornito un parere sul quesito presentato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi sul rapporto tra valutazione preliminare e quella approfondita previste dalle Indicazioni della Commissione consultiva 17 novembre 2010.

azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli *stuntmen* o agli addetti agli effetti speciali, è fondamentale la vigilanza svolta dai capi reparto (art. 19, D.Lgs. n. 81/2008) e la formazione. Nel caso in cui, poi, queste attività

siano appaltate o svolte da lavoratori autonomi, deve trovare integrale applicazione il regime dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, e i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli *stuntmen* e/o dagli ad-

detti agli effetti speciali possono «essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese». ■

## DOCUMENTAZIONE

# Interpello alla Commissione per gli interpellati 2 maggio 2013, n. 1

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi

La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla «corretta interpretazione della norma di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuo un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche».

In particolare la FEDERCASSE chiede «se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008»

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito «se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali - dato che ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l'art. 8». Il Consiglio Nazionale dell'Ordini-

ne dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito «se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore", tant'è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente "i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti"; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico».

Riguardo agli interpellati posti questa Commissione ritiene di formulare un'unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe.

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un

addestramento pratico direttamente in azienda. Il rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:

- soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage;
- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell'esperienza di stage;
- azienda ospitante.

La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio).

Ai sensi dell'art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti.

Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno. I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effet-

tivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'equiparazione fatta dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

Al riguardo si osserva che, a norma dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, **nei casi previsti dalla normativa vigente**, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Da quanto richiamato si evince che l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della legge 977/1967 vige **solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro**, anche speciale, circostanza che non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenni" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo **nei casi previsti dalla normativa vigente**.

## Interpello alla Commissione per gli interpelli 2 maggio 2013, n. 2

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori -  
Definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni"

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni".

In particolare l'interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo della attività - svolte

con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione. L'elenco è il seguente:

1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti prece-

denti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;  
 7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;  
 8. attività di responsabile dei lavori;  
 9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;  
 10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

**Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni**

L'art. 98, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In parti-

colare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative. Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

## Interpello alla Commissione per gli interpelli 2 maggio 2013, n. 3

**Oggetto:** Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, "non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione."

Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:

- le aziende *multiutility* (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi "a rete" sul territorio provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;
- in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche

ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);  
 - a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;  
 - i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;  
 - in relazione a tali lavori le aziende *multiutility* sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici). Al riguardo, va evidenziato che l'articolo 100, comma 6, del

D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: *“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione”*. Tale disposizione è quella risultante all'esito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d. “correttivo” al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: *“L'articolo 100 viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione”*.

**Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni**

La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6 dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'erogazione (o la continuità nella erogazione) di

servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del Titolo IV, che regola i lavori nei “cantieri temporanei e mobili” del medesimo decreto legislativo). In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l'insorgere di un'emergenza. In questo senso l'art. 100, comma 6 del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.

## Interpello alla Commissione per gli interpelli 2 maggio 2013, n. 4

**Oggetto:** Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo ai “servizi igienico assistenziali” (art. 63, comma 1, e Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008)

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei punti 1.13.1.1 e 1.13.3.1 dell'Allegato IV. Il punto 1.13.1.1 dell'Allegato IV prevede che: *nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi*; mentre il punto 1.13.3.1 dell'Allegato IV recita: *i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti*

*di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.*

**Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni**

Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico-assistenziali nel **luogo di lavoro o nelle sue**

**immediate vicinanze**, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai

lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche.

## Interpello alla Commissione per gli interpelli 2 maggio 2013, n. 5

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni

La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest'attività a terzi, così come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo va premesso che l'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, *"ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato"*. Il successivo comma 1-bis dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010. Il legislatore ha poi fissato il *principio di*

*generale delegabilità* con l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia *"espressamente esclusa"*. Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.

### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

La valutazione da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

## Interpello alla Commissione per gli interpelli 2 maggio 2013, n. 6

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - Corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti *"Stuntmen"* e *"addetto effetti speciali"*.

La APT ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabile alle attività degli *stuntmen* (intendendosi per *stunt-*

*man* un *"acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose"*) e degli addetti agli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effet-

ti speciali “un esperto di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, impegnato in attività specifiche come: l’uso di macchine e degli artifici per la produzione di effetti speciali, l’uso di materiali e sostanze per la realizzazione degli effetti speciali, la realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l’impiego di sostanze infiammabili o esplosive, l’utilizzo di armi da fuoco e da taglio, la produzione di fiamme libere”). Tali attività, sempre secondo la richiedente, si concretizzano in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una *troupe* (come tale intendendosi l’insieme delle persone impiegate dalla società di produzione per lo svolgimento delle relative attività), a sua volta divisa in diversi reparti operativi, composti da gruppi di persone con compiti specifici (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno con un proprio capo reparto. In relazione alle attività appena descritte, la APT distingue due diverse modalità di organizzazione del lavoro, la prima in cui l’attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l’attività sia affidata in appalto dalla società di produzione a terzi.

In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da personale della società di produzione), la richiedente chiede se:

1. in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa “legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi della scena pericolosa”;
2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli *stuntman* e/o degli effetti speciali, può il RSPD collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione?
4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto *stuntmen* e/o del reparto effetti speciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell’attività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione? A tale riguardo, va evidenziato come l’art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l’obbligo (indelegabile) di valutare “*tutti i rischi*” sul lavoro, “*con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28*”. Il contenuto della valutazione dei rischi viene, quindi, puntualmente individuato dall’art. 28, nella sua interezza, e le modalità della valutazione dei rischi sono descritte (si pensi, ad esempio, alla necessità di rielaborare la valutazione dei rischi “*in occasione di modifiche del*

*processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro*”, di cui al comma 3 dell’art. 29, D.Lgs. n. 81/2008) al successivo art. 29. In ordine all’affidamento delle attività in parola da parte della società di produzione a società specializzate, la APT chiede, invece se:

1. i rischi generati dagli *stuntmen* e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere considerati “*rischi specifici propri dell’attività*”, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del DUVRI;
2. al fine della valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate è sufficiente che il datore di lavoro della società di produzione chieda i *curricula* “con dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato nell’attività appaltata”. Inoltre, sempre in caso di affidamento a soggetti “*terzi*”, APT chiede quanto segue:

3. nel caso in cui una società committente affidi in appalto un’attività che comporta solo rischi specifici propri per la sua realizzazione, in cosa consiste l’attività di coordinamento che il datore di lavoro della committente deve realizzare?

4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il coordinamento il datore di lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati in qualche modo dal datore di lavoro committente? Rispetto a tale seconda ipotesi, va evidenziato che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Tale articolo, come già prevedeva l’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, individua precisi obblighi in capo al datore di lavoro committente nell’eventualità che questi decida di affidare lavori nell’ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono dirette a tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell’appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e, dall’altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall’appalto o dalla prestazione d’opera. In via di sintesi, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro committente gravano al momento i seguenti obblighi:

- 1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
- 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni

sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 3) promuovere, in particolare:

- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il comma 3 della norma in esame impone, quindi, al datore di lavoro, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale va allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai *"rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare *"tipici"* della attività dell'impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo in commento - necessaria la puntuale identificazione in un documento.

Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d'interferenza ove si verifica un *"contatto rischioso"* tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

**Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni**

In via preliminare, la Commissione ritiene opportuno

ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a *"quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro"* (in questo, inequivoco, senso, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008) non potendo pronunciarsi *"in astratto"* sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto, casomai, di specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, non si ritiene possibile esprimere l'indirizzo della Commissione rispetto a una serie di richieste di APT dirette a ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge, impossibili da fornire senza una verifica in concreto di quanto descritto. La Commissione ritiene, invece, di pronunciarsi come segue in ordine alla interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla richiedente.

In ordine allo svolgimento di attività da parte di qualunque soggetto che si possa definire come *"lavoratore"* (nel senso individuato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008) dell'azienda di produzione cineaudiovisiva trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, le quali attribuiscono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità) delle relative funzioni. Sarà quindi il datore di lavoro dell'azienda di produzione a dovere individuare le modalità migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di riferimento. Ove tali attività comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli *stuntmen* agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa Commissione che il coinvolgimento dei capi reparto (ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia opportuna. Quanto alla formazione del personale coinvolto nelle relative attività, essa dovrà essere coerente con il vigente quadro normativo (si fa riferimento, in particolare, agli accordi in Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012), avuto riguardo alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale, anche in applicazione del principio di cui all'articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (rubricato: *"Esercizio di fatto di poteri direttivi"*). Ne deriva, ad esempio, che se - come pare plausibile e, anzi, probabile - il capo reparto, nelle attività qui in questione, svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà essere formato come tale.

Infine, in relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (relativamente alle attività in house delle aziende di produzione cineaudiovisiva) si rimarca come il DVR sia

documento che deve avere le caratteristiche di cui agli articoli 28 e 29 e come l'unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge.

Venendo, quindi, a trattare delle questioni sollevate (punti da 1 a 4) in riferimento all'ipotesi in cui la società cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività tipiche degli *stuntmen* degli addetti agli effetti speciali, si evidenzia innanzitutto come, tenendo conto delle particolari modalità - quali descritte nell'interpello al quale si fornisce riscontro - dello svolgimento delle attività degli *stuntmen*/o degli addetti agli effetti speciali e ferma restando ogni riserva in ordine alla verifica delle concrete modalità con le quali vengono rese le prestazioni in oggetto, si ritiene che i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli *stuntmen*/o dagli addetti agli effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese. Resta inteso che sarà cura del datore di lavoro committente far sì che gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sopra richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in particolare mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale degli *stuntmen* degli addetti agli effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace attività di scambio di informazioni, di cooperazione e coordinamento, la cui concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori autonomi).

Di conseguenza, quanto al quesito di cui al punto 3 dell'interpello, si ritiene di sottolineare che, in coerenza con quanto appena esposto e con quanto argomentato

dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si veda, per tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197), il datore di lavoro committente non possa intervenire in supplenza dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell'attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell'appalto, regolata dall'art. 1655 c.c.). L'obbligo di cooperazione è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di prevenzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l'eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore in ordine alle attività tipiche dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro.

In relazione al quesito di cui al punto 2 dell'interpello - ferma restando la necessità che il datore di lavoro committente acquisisca l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 - si richiama la necessità che la verifica in parola (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, così come alle altre certificazioni - quali, ad esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta - rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la capacità tecnico-professionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi.

Non si ritiene, infine, per le ragioni sopra indicate, di rispondere al quesito, sempre relativo alle attività affidate dalle società di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4.

## Interpello alla Commissione per gli interpelli 2 maggio 2013, n. 7

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *Risposta al quesito relativo alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.*

L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di

questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell'allegato XVII com-

ma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008.

Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al "cantiere temporaneo o mobile", nell'art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell'articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell'utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme "alle disposizioni di cui al Titolo III" (lettere a e b), e del munirsi di "tessera di riconoscimento" (lettera c). L'art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure **facoltà** di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Il Legislatore, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali contenuti nell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano "adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003" ha introdotto non **uno specifico obbligo ma una facoltà** di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell'allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo".

Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella "facoltà" di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro" diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria

idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.

Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria **ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo**".

#### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all'allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni", in cui è stato specificato che le previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quell'oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo 37 qualora quest'ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all'articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del D.P.R. n. 177/2011) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestati inerenti alla propria formazione e all'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente alla formazione e all'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata. ■